

LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 1982, N. 45:

**Disciplina della classificazione alberghiera nella Regione Abruzzo.**

ART. 1

(Attività ricettiva)

L'attività ricettiva è diretta alla produzione di servizi per la ospitalità. La presente legge definisce l'attività ricettiva alberghiera e ne classifica le aziende nell'interesse pubblico ed ai fini di una corretta informazione, in base ai requisiti indicati nell'allegato.

ART. 2

(Aziende alberghiere disciplinate dalla legge)

Le aziende alberghiere sono esercizi pubblici a gestione unitaria che forniscono alloggio e possono disporre di ristorante, bar ed altri servizi accessori.

Sono considerate aziende alberghiere e vengono assoggettate alla relativa disciplina gli alberghi propriamente detti e gli alberghi residenziali.

ART 3

(Tipologia degli essi alberghieri)

Sono alberghi le aziende aventi le caratteristiche di cui al primo comma del precedente articolo che, ubicate in uno o più stabili, possiedono i requisiti indicati nella Tabella "A. dell'allegato.

Gli alberghi particolarmente attrezzati per l'alloggiamento e l'assistenza delle autovetture, o delle imbarcazioni, passano assumere la denominazione di motel. I motel qualunque sia il numero di stelle assegnato, devono assicurare i servizi di autorimessa con box o parcheggio per tanti posti macchina o imbarcazione quante sono le camere degli ospiti maggiorate del 10%, nonché i servizi di pronto intervento, di assistenza meccanica per mezzi di trasporto, rifornimento di carburante ristorante e tavola calda e fredda, bar.

Gli esercizi che, dotati dei requisiti propri degli alberghi, sono calcati dalla centralizzazione dei servizi in finzione di più stabili facenti parte di uno stesso complesso ed inseriti in area attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela, possono assumere la denominazione di villaggio - albergo.

Sono Alberghi residenziali le aziende che offrono in appartamenti fluiti da uno o più locali forniti di servizio annesso di cucina e che posseggono i requisiti di cui all'allegata tabella B.

Negli alberghi residenziali non può essere fornita ospitalità per periodi inferiori a sette giorni.

Salva l'ipotesi del villaggio albergo, viene definito "*casa madre*" lo stabile ove sono ubicati, oltre a locali designati ad alloggio per i clienti, anche i principali servizi generali ed accessori dell'esercizio.

Sono definite <ipotesi> gli altri stabili ove possono essere ubicati anche servizi accessori.

Le dipendenze devono essere ubicate nelle immediate vicinanze della casa madre in modo da conservare la unitarietà di gestione e di utilizzo dei servizi.

Per gli esercizi alberghieri con dipendenze, la classificazione della casa madre e delle singole dipendenze viene effettuata sulla base dei requisiti posseduti.

#### ART. 4

(Classificazione degli alberghi e degli alberghi residenziali)

Gli alberghi sono classificati in base ai requisiti posseduti e vengono contrassegnati con cinque stelle, quattro stelle, tre stelle, due stelle, una stella.

Agli alberghi residenziali non può essere attribuita una classificazione con contrassegno inferiore a tre stelle.

L'attribuzione del numero delle stelle è effettuata sulla base del punteggio ricavato dalla somma dei coefficienti numerici corrispondenti ai singoli requisiti posseduti dall'esercizio alberghiero.

I requisiti, i punteggi relativi, i coefficienti numerici di ciascun requisito sono indicati rispettivamente per gli alberghi residenziali nelle allegate tabelle A e B che fanno parte integrante della presente legge.

La classificazione è obbligatoria ed è condizione indispensabile per il rilascio della licenza di esercizio.

Sino a quando con legge regionale non sia riformata la struttura periferica del turismo, la classificazione viene attribuita, con deliberazione consiliare, dagli Enti Provinciali per il Turismo secondo le disposizioni della presente legge.

#### ART. 5

(Rilascio della licenza)

La licenza di esercizio deve contenere le indicazioni relative alla tipologia, alla denominazione, alla classificazione assegnata, al numero delle camere e dei letti e al periodo di apertura (stagionale o annuale) ed alla ubicazione.

Nei confronti degli alberghi residenziali la licenza deve contenere le indicazioni relative alla denominazione, alla classificazione assegnata, al numero degli appartamenti e al periodo di apertura.

E fatto obbligo esporre in modo visibile, all'esterno ed all'interno di ciascun esercizio alberghiero, il segno distintivo corrispondente al numero delle stelle assegnate, realizzate in, conformità al modello approvato con successivo decreto del Presidente della Giunta regionale.

Il testo della presente legge deve essere tenuto a disposizione dei clienti presso ciascun esercizio alberghiero.

#### ART. 6

### (Operazione della classificazione)

La classificazione prevista dalla presente legge è operante dal 1° dicembre 1983 ed ha validità per un quinquennio.

Fino a tale data si applicano la legge 20.12.1937, n. 2651 e relativo regolamento e le successive modificazioni ed integrazioni, nonché la legge regionale 19.3.1981, n. 4 i cui termini di applicazione sono prorogati al 30.11.1983.

Le operazioni relative alla classificazione sono adempiute nel secondo semestre dell'anno nel quale scade il quinquennio di validità della classificazione.

La classificazione viene operata in via provvisoria sulla base del progetto e degli elementi denunciati ed attribuita in via definitiva secondo le modalità disciplinate dalla presente legge. e'

Non si procede a modificazioni della classificazione nell'ultimo anno del quinquennio.

Per le nuove aziende ricettive attivate durante il quinquennio e per le aziende ricettive riclassificate, la classificazione ha validità per la frazione residua del quinquennio in corso.

### ART. 7

#### (Denominazione degli esercizi alberghieri)

La denominazione di ciascuna azienda alberghiera deve evitare omonimie nell'ambito territoriale dello stesso Comune e viene approvata dall'Ente preposto alla relativa classificazione.

In alternativa alla dizione di albergo può essere usata l'indicazione di Hotel da parte di esercizi classificati con almeno tre stelle, l'indicazione di Grand' Hotel spetta soltanto agli esercizi classificati con cinque stelle.

### ART. 8

#### (Dichiarazione ai fini della classificazione)

Chiunque richieda il rilascio di una licenza alberghiera deve preventivamente dichiarare all'Ente preposto gli elementi necessari per la classificazione.

Alla dichiarazione, compilata sull'apposito modello di denuncia devono essere allegati:

- 1) progetto con contestuale dichiarazione del Sindaco che i lavori eseguiti corrispondono al progetto stesso e che sono stati regolarmente autorizzati;
- 2) autorizzazione di cui alle leggi sanitarie previste dalle vigenti norme di legge;
- 3) relazione descrittiva all'arredamento dell'esercizio.

La documentazione di cui ai un. 1, 2 e 3 deve essere prodotta in copia conforme all'originale.

Il titolare della licenza di cui all'art. 2 è tenuto ad effettuare identica dichiarazione entro il mese di giugno dell'anno nel quale scade il quinquennio di validità della classificazione.

I modelli di denuncia sono predisposti dagli organismi regionali e distribuiti dai competenti Enti preposti.

#### ART. 9

(Pubblicità delle deliberazioni di classificazione)

Entro 30 giorni dalla data di approvazione da parte della Giunta regionale d'Abruzzo della deliberazione di classificazione, l'elenco degli esercizi classificati è pubblicato nel Foglio Annunzi Legali di ciascuna Provincia ed affisso per estratto nell'Alba Pretorio del Comune ove ha sede l'esercizio alberghiero interessato.

#### ART. 10

(Ricorsi avverso la classificazione)

Avverso i procedimenti di classificazione possono proporre ricorso il titolare dell'esercizio alberghiero interessato, i proprietari degli immobili relativi ed i titolari di altri esercizi alberghieri ubicati nello stesso Comune o in Comuni confinanti.

Il ricorso deve essere presentato, tramite l'Ente preposto alla classificazione, al Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni a decorrere dalla pubblicazione del provvedimento sul foglio degli Annunzi Legali.

Il Presidente della Giunta regionale trasmette copia del ricorso al titolare dell'esercizio alberghiero di cui viene impugnata la classificazione quando il ricorso non sia stato prodotto dallo stesso.

Detto titolare entro 30 giorni può far pervenire le sue deduzioni in ordine al ricorso.

#### ART. 11

(Decisione sui ricorsi)

Il Presidente della Giunta regionale decide in merito ai ricorsi, sentito il parere di una commissione composta:

1) dal Componente della Giunta preposto al sù Turismo e Industria Alberghiera che la presiede; dal Funzionario regionale con qualifica di dirigente d'Ufficio (livello VIII) responsabile dell'Ufficio Industria Alberghiera che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo;

3) da un Funzionario regionale con qualifica di dirigente d'Ufficio (livello VIII) designato dal Componente della Giunta preposto all'Urbanistica; da un Funzionario regionale con qualifica di dirigente d'Ufficio (livello VIII) designato dal Componente della Giunta preposto al Commercio e Artigianato;

5) da un sanitario designato dal Componente della Giunta preposto alla Sanità;

6) da quattro rappresentanti delle aziende alberghiere designati annualmente dalle rispettive Associazioni Provinciali degli Albergatori;

7) da tre rappresentanti indicati annualmente dalle Organizzazioni Sindacali più rappresentative dei prestatori d'opera delle Aziende Alberghiere.

La Commissione, istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, è assistita da un Segretario relatore scelto tra i dipendenti del settore Turismo - Ufficio Industria Alberghiera - di livello non inferiore al VI.

Alle spese di funzionamento della Commissione si provvede con i fondi di cui alle LL.RR. 19.8.1973, n. 35 e 21.6.1978, n. 31.

Fino a quando il ricorso non viene definito l'Azienda conserva la classificazione già attribuita.

Fino all'entrata in vigore della presente normativa resta in funzione la Commissione di cui alla L.R. 21.5.1975, n. 48.

## ART. 12

(Pubblicazione degli elenchi degli esercizi classificati)

Effettuate le pubblicazioni degli elenchi e scaduti i termini utili per i ricorsi, l'ente preposto alle operazioni di classificazione trasmette alla Regione gli elenchi degli esercizi classificati e, separatamente, quelli degli esercizi per i quali siano stati presentati i ricorsi.

La Giunta regionale provvede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione degli elenchi, divisi per province, contenenti le classificazioni divenute definitive.

Per gli esercizi alberghieri, le cui classificazioni siano state impugnate con ricorso e per gli esercizi la cui gestione sia iniziata durante il quinquennio, si provvede con elenchi suppletivi.

La Regione provvede, altresì, all'invio degli elenchi degli esercizi classificati all'Ente Nazionale Italiano per il Turismo per la pubblicazione dell'Annuario degli Alberghi d'Italia

## ART. 13

(Revisione di classifica)

Qualora, durante il quinquennio, Inter' vengano mutamenti nelle condizioni che hanno dato luogo alla classificazione dell'azienda ricettiva, il titolare della licenza di esercizio e tenuto a farne denuncia al competente Ente preposto, per l'adozione del provvedimento di revisione di classifica.

Qualora venga accertato che non sussistano i requisiti necessari per il mantenimento dell'azienda stessa a livello di classificazione cui è stata assegnata, l'Ente preposto provvede d'Ufficio alla revisione di classifica dell'azienda ricettiva, in corrispondenza alle mutate condizioni ed ai requisiti effettivamente posseduti.

## ART. 14

(Attribuzione di migliore classificazione)

Il titolare di un esercizio alberghiero o il proprietario del relativo stabile, il quale realizzi opere di miglioramento delle strutture degli impianti o dei servizi tali che l'esercizio possa ottenere una

migliore classificazione, ne dà comunicazione all'Ente competente per la riclassificazione, corredandola della documentazione di cui all'art. 8 della presente legge.

L'Ente competente alla classificazione, accertata l'idoneità delle modificazioni apportate, dispone conseguentemente in ordine alla classificazione dell'esercizio.

#### ART. 15

(Sanzione per mancata denuncia)

Al titolare di esercizio alberghiero che non abbia ottemperato all'obbligo di dichiarazione di cui all'art. 8 della presente legge, viene revocata la licenza di esercizio previa diffida, su segnalazione dell'Ente competente.

La licenza può essere nuovamente concessa, previa classificazione dell'esercizio, allorché siano stati adempiuti gli obblighi di cui all'art. 8.

#### ART. 16

(Comportamento ostativo del titolare di esercizio)

Il titolare di esercizio, il quale non fornisca le informazioni richieste ai fini della classificazione o non consenta gli accertamenti superiormente disposti allo stesso fine, soggiace alla sanzione amministrativa da L. 200.000 a lire L. 4.000.000 che viene comminata dal Comune competente.

Su segnalazione dell'Ente preposto alla classificazione, il Comune può disporre, in caso di persistenza nel rifiuto, la sospensione della licenza fino a quando il titolare dell'esercizio non abbia ottemperato a tale obbligo.

#### ART. 17

(Sanzione per attribuzioni di falsa classificazione)

Il titolare il quale ometta di indicare la classificazione o attribuisca con scritti, stampati ovvero pubblicamente in qualsiasi altro modo, una classificazione, una denominazione o una insegna diversa da quelle autorizzate o affermi la sussistenza di attrezzature e servizi non conformi a quelli esistenti soggiace alla sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 5.000.000 comminata dal Comune competente, indipendentemente dall'applicazione di eventuali sanzioni penali.

La stessa sanzione si applica nei confronti del titolare che ometta di esporre il segno distintivo di cui all'art. 5.

Il Comune può disporre la sospensione della licenza da dieci a sessanta giorni.

In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata e può essere disposta la sospensione della licenza per un periodo non superiore a tre mesi.

#### ART. 18

(Esercizio delle funzioni di vigilanza)

L'accertamento delle violazioni agli obblighi stabiliti dalla presente legge rientra nell'esercizio delle funzioni ispettive conferite dal D.P.R. 14.1.1972, n. 6 ed è effettuato dal personale del Settore Turismo - Ufficio Industria Alberghiera appositamente incaricato, nonché dal personale dell'Ente preposto territorialmente competente.

#### ART. 19

(limiti di applicazione)

Per quanto non esplicitamente previsto dalla presente legge si applicano le norme legislative tuttora vigenti.

#### ART. 20

(Tabella di corrispondenza)

. I livelli di classificazione stabiliti dalla presente legge sono rapportati alle categorie della legge 30.12.1937, n. 2651 e successive modifiche, secondo la seguente tabella:

Livelli di classificazione Categorie previste istituiti con la presente dalla L. n. 2651 legge del 1937:

5 Stelle	Albergo di lusso
4 Stelle	Albergo di 1a Categoria
3 Stelle	Albergo di 2a Categoria Pensione di 1a Categoria
2 Stelle	Albergo di 3a Categoria Pensione di 2a Categoria
1 Stella	Albergo di 4a Categoria Pensione di 3a Categoria Locanda

#### ART.21

(Nonne transitorie)

Gli esercizi alberghieri attualmente classificati ai sensi della normativa statale che non raggiungono il minimo dei requisiti previsto dalla presente legge, vengono classificati con una stella, con l'obbligo che vengano dotati dei requisiti minimi necessari, entro e non oltre il termine di due anni dalla data del provvedimento di classificazione.

Agli esercizi che, trascorso tale termine non dispongono dei requisiti minimi, è revocata la licenza di esercizio.

Agli esercizi alberghieri esistenti, che dispongono di materiale pubblicitario non conforme alle disposizioni di questa legge è consentita l'ulteriore utilizzazione di detto materiale sino al suo esaurimento e comunque per un periodo che non ecceda un anno dalla data del provvedimento di classificazione.

Le modifiche di scritte e di insegne resesi necessarie a norma delle disposizioni della presente legge, devono essere effettuate entro un anno dalla data del provvedimento di classificazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 23 Luglio 1982.

NENNA D'ANTONIO